

FOGLIO INFORMATIVO

Deposito vincolato bancario Ethical Banking a tasso fisso

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA RAIFFEISEN BASSA ATESSINA SOC. COOPERATIVA
VIA B. FRANKLIN 6 - 39055 - LAIVES / ZONA INDUSTRIALE
Tel: 0471/592500
Fax: 0471/592520
E-mail: cra.bassa-atesina@raiffeisen.it
PEC: pec08114@raiffeisen-legalmail.it
Sito internet: <http://www.raiffeisen.it/unterland.html>

Numero di iscrizione all'albo delle banche: 4577.3.0

aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Coop. e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 415/96

Membro del sistema di tutela istituzionale Raiffeisen Südtirol IPS

CHE COS'È IL DEPOSITO VINCOLATO BANCARIO

Il deposito vincolato bancario si configura come un'operazione di deposito di una somma che rimane vincolata a favore della Banca sino alla scadenza concordata tra le parti e che produce interessi a favore del Cliente al tasso e con le modalità pattuite fino alla scadenza del vincolo.

La durata minima è di 012 mesi, mentre la durata massima è di 36 mesi.

Per la sottoscrizione del deposito vincolato bancario è richiesto un versamento minimo pari a 1.000,00 euro.

È di regola esclusa la possibilità per il Cliente di recedere anticipatamente dal contratto. Tale possibilità, in ogni caso, deve essere preventivamente concordata e può comportare l'applicazione di una penale.

Il deposito vincolato è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare in tutto in parte le somme depositate unitamente alle competenze maturate; per questa ragione la Banca aderisce al Fondo Interbancario di tutela dei depositi che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

In applicazione della Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), emanata per prevenire e gestire le crisi di banche e imprese di investimento, a partire dal 01.01.2016 i depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese per la parte eccedente l'importo di € 100.000 possono essere sottoposte al c.d. "Bail-in". Pertanto, tali depositi, in caso di risoluzione della Banca, potrebbero essere utilizzati per coprire le perdite della Banca nell'ordine dopo che siano stati utilizzati i) azioni ed altri strumenti rappresentativi di capitale ii) obbligazioni subordinate e iii) obbligazioni non subordinate e depositi interbancari e delle grandi imprese.

Informazioni dettagliate sono contenute nel foglio "Le nuove regole europee sulla gestione delle crisi bancarie", a disposizione in tutte le filiali della Banca e consultabile sul sito internet della Banca (<http://www.raiffeisen.it/unterland.html>).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

	VOCI	COSTI
TASSI (al lordo della ritenuta fiscale)	Tasso di interesse nominale annuo	0,000 per Cento
	Periodicità calcolo e pagamento interessi	annuale
	Il calcolo degli interessi avviene sulla base dell'anno civile.	
SPESE	Spese per accensione rapporto	euro 5,00
	Invio comunicazioni	Spese per comunicazione di cui alle norme sulla trasparenza su supporto cartaceo euro 0,33 Spese di spedizione euro 1,10
IMPOSTE	Ritenuta fiscale	nella misura prevista dalla legge
	Imposta di bollo	nella misura prevista dalla legge

RECESSO, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Salvo diverso accordo tra le parti, non è consentito al Cliente di recedere dal contratto prima della scadenza concordata.

Nel caso in cui il Cliente receda anticipatamente la Banca ha diritto di applicare una penale nell'ammontare contrattualmente stabilito.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Alla scadenza del vincolo il rapporto si estingue e la Banca provvede al rimborso degli importi presso lo sportello della Banca ovvero mediante accredito sul conto corrente.

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (CASSA RAIFFEISEN BASSA ATESSINA SOC. COOPERATIVA, VIA B. FRANKLIN 6, 39055 LAIVES / ZONA INDUSTRIALE, PEC08114@RAIFFEISEN-LEGALMAIL.IT, CRA.BASSA-ATESINA@RAIFFEISEN.IT, fax: 0471/592520).

Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione ovvero, in caso di servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Per ulteriori informazioni si consulti il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure si contatti una Filiale della Banca d'Italia o la Banca.

Il Cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).

Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato, mediazione presso soggetto autorizzato e designato in contratto o citato procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario-ABF); ciò ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.

LEGENDA

Parametro di indicizzazione (per i depositi vincolati a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i depositi vincolati a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale depositato) e il capitale depositato.
Recesso anticipato	Prelevamento del deposito prima della scadenza del deposito vincolato.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi	
I depositi presso la CASSA RAIFFEISEN BASSA ATESSINA SOC. COOPERATIVA sono protetti da:	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD) (1)
Limite della protezione:	100.000 Euro per depositante e per ente creditizio (2)
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000 Euro (2).
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000 Euro si applica a ciascun depositante separatamente (3).
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio:	Il Fondo effettuerà il rimborso entro i seguenti termini: a) 20 giorni lavorativi fino al 31/12/2018 (4) b) 15 giorni lavorativi dal 01/01/2019 al 31/12/2020 c) 10 giorni lavorativi dal 01/01/2021 al 31/12/2023 d) 7 giorni lavorativi dal 01/01/2024
Valuta del rimborso:	Euro
Contatto:	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Via Massimo d'Azeglio, 33, 00184 Roma Tel.: +39 06/72079001 Fax: 06/72079020 - 06/72079030 E-mail: info.fongar@fgd.bcc.it
Per maggiori informazioni:	www.fgd.bcc.it

Informazioni supplementari**(1) Sistema responsabile della protezione del Suo deposito.**

Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 Euro.

(2) Limite generale della protezione.

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 Euro per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 Euro e un conto corrente di 20.000 Euro, gli saranno rimborsati solo 100.000 Euro.

Tuttavia i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 Euro.

In taluni casi i depositi sono protetti oltre 100.000 Euro. Il limite di 100.000 Euro non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it.

(3) Limite di protezione per conti congiunti.

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 Euro. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgd.bcc.it.

(4) Rimborso.

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è:

Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Via Massimo d'Azeglio, 33, 00184 Roma

Tel.: +39 06/72079001, fax: 06/72079020 - 06/72079030

E-mail: info.fongar@fgd.bcc.it

Sito internet: www.fgd.bcc.it.

Il FGD rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 Euro) entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia. Il depositante potrà quindi recarsi direttamente presso uno qualsiasi degli sportelli indicati dal FGD, con comunicazione effettuata sia attraverso il proprio sito web e il sito web della banca, sia sulle principali testate a diffusione nazionale e locale. Fino al 31/12/2023, qualora il Fondo non sia in grado di effettuare il rimborso entro 7 giorni lavorativi esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far

fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo è determinato dal FGD, sulla base dei criteri stabiliti dallo statuto. In caso di mancato rimborso entro questi termini, si consiglia di prendere contatto con Fondo di Garanzia dei Depositanti in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa della banca. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.fgd.bcc.it.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Esistono, tuttavia, delle eccezioni per taluni sistemi di garanzia dei depositi ed esclusioni dalla copertura applicabili a determinati depositanti, che sono indicate nel dettaglio nel sito Internet www.fgd.bcc.it. Vi sono, tuttavia, alcuni depositi espressamente esclusi dal rimborso che, ai sensi dell'art. 96-bis.1 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, sono:

- a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti dall'art. 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- b) i fondi propri (come definiti dall'art. 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013);
- c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);
- d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio;
- e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

La Sua Banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla Banca anche nell'estratto conto.

Desideriamo, inoltre, informarLa che, in aggiunta alla tutela fornita dal fondo di garanzia dei depositi, si applica la tutela fornita dal sistema di tutela istituzionale a cui il Suo ente creditizio ha aderito. Si tratta del Raiffeisen Südtirol IPS, gestito dalla Raiffeisen Südtirol IPS Cooperativa.

L'IPS Raiffeisen Südtirol è il sistema di tutela istituzionale delle Casse Raiffeisen dell'Alto Adige. Un'IPS ("institutional protection scheme") è definito dal Regolamento sui requisiti prudenziali (CRR) come un accordo di responsabilità contrattuale o statutario che tutela gli enti associati e, in particolare, garantisce che essi abbiano la liquidità e la solvibilità necessarie per evitare un eventuale fallimento.

A tal fine, Raiffeisen Südtirol IPS dispone di un fondo di tutela che può essere utilizzato per tali scopi e in conformità alle disposizioni legali e statutarie a sostegno delle banche aderenti.

L'accordo di responsabilità e il relativo fondo di tutela forniscono un'ulteriore tutela per la continuità dell'istituto aderente e quindi indirettamente anche per i suoi clienti.